



**Acqua Campania S.p.A.**

registrato presso l'AGENZIA DELLE ENTRATE – DP 1  
in data 16 dicembre 2024 al n. 52042 Serie 1T  
depositato c/o la CCIAA di Napoli il 16 dicembre 2024 Prot. 33261

## INDICE

<b>ART. 1</b>	<b>Denominazione</b>		
1.1	Nome sociale	pag	6
<hr/>			
<b>ART. 2</b>	<b>Oggetto della società</b>		
2.1	Oggetto della società	pag	6
2.2	Svolgimento dell'attività		7
2.3	Partecipazioni e operazioni connesse		7
<hr/>			
<b>ART. 3</b>	<b>Sede</b>		
3.1	Sede legale	pag	7
3.2	istituzione e soppressione di sedi secondarie		7
<hr/>			
<b>ART. 4</b>	<b>Durata della società</b>		
4.1	Data di termine	pag	7
<hr/>			
<b>ART. 5</b>	<b>Capitale</b>		
5.1	Struttura del capitale sociale	pag	7
5.2	Modalità di aumento del capitale		7
<hr/>			
<b>ART. 6</b>	<b>Obbligazioni ed altri titoli di debito</b>		
6.1	Caratteristiche delle azioni	pag	8
6.2	Diritto di prelazione		8
6.3	Modalità di esercizio della prelazione		8
6.4	Qualità di socio e iscrizione nel Libro Soci		8
6.5	Interessi di mora		8
<hr/>			
<b>ART. 7</b>	<b>Adesione allo Statuto del socio e domicilio</b>		
7.1	Adesione allo Statuto	pag	8
7.2	Domicilio legale		8
<hr/>			
<b>ART. 8</b>	<b>Emissioni obbligazioni</b>		
8.1	Facoltà di emissioni	pag	8
<hr/>			
<b>ART. 9</b>	<b>Assemblee ordinarie e straordinarie</b>		
9.1	Tipologia di assemblea	pag	9
9.2	Convocazione assemblea ordinaria		9
9.3	Luogo delle riunioni		9
9.4	Assemblee totalitarie		9
9.5	Comunicazioni delle delibere agli amministratori e sindaci assenti		9
<hr/>			

<b>ART. 10</b>	<b>Convocazione dell'Assemblea</b>		
10.1	Avviso di convocazione	pag	9
10.2	Mezzi di comunicazione per la convocazione		10
<hr/>			
<b>ART. 11</b>	<b>Diritto di intervento e delega</b>		
11.1	Modalità di intervento	pag	10
11.2	Qualità di socio		10
11.3	Deleghe		10
11.4	Ruolo del Presidente		10
11.5	Assemblee in videoconferenza		10
11.6	Assemblee mediante mezzi di comunicazione		11
<hr/>			
<b>ART. 12</b>	<b>Universalità dell'Assemblea</b>		
12.1	Rappresentanza dei soci e Vincolatività delle delibere	pag	11
<hr/>			
<b>ART. 13</b>	<b>Presidenza dell'Assemblea</b>		
13.1	Presidenza dell'Assemblea in caso di assenza o impedimento	pag	11
13.2	Assistenza del Segretario		11
13.3	Contenuto del verbale		12
13.4	Sottoscrizione delle delibere		12
13.5	Copie ed estratti del verbale		12
<hr/>			
<b>ART. 14</b>	<b>Maggioranza dell'Assemblea</b>		
14.1	Assemblea ordinaria in prima convocazione	pag	12
14.2	Assemblea straordinaria		12
14.3	Assemblea ordinaria in seconda convocazione		12
14.4	Materie escluse dalla competenza assembleare		12
<hr/>			
<b>ART. 15</b>	<b>Amministrazione e controllo</b>		
15.1	Organo amministrativo e di controllo	pag	13
<hr/>			
<b>ART. 16</b>	<b>Consiglio di Amministrazione</b>		
16.1	Composizione	pag	13
16.2	Durata e rieleggibilità		13
16.3	Sostituzione di amministratori		13
16.4	Scioglimento del Consiglio		13
16.5	Modifica del numero di amministratori		13
<hr/>			
<b>ART. 17</b>	<b>Competenze del Consiglio di Amministrazione</b>		
17.1	Gestione ordinaria e straordinaria	pag	14
17.2	Delibere di competenza		14
<hr/>			

<b>ART. 18</b>	<b>Nomine e deleghe</b>	
18.1	Nomina del Presidente e del Vice Presidente	pag 14
18.2	Poteri del Presidente	15
18.3	Deleghe a membri del Consiglio	15
18.4	Nomina dell'Amministratore delegato	15
18.5	Poteri di rappresentanza a terzi	15
18.6	Nomina del Direttore Generale	15
18.7	Relazioni degli organi delegati	15

---

<b>ART. 19</b>	<b>Convocazione del Consiglio di Amministrazione</b>	
19.1	Convocazione da parte del P o su richiesta di due amministratori	pag 16
19.2	Luogo, tempi e modalità di convocazione	16
19.3	Riunione presso la sede o altrove	16
19.4	Avviso di convocazione anche ai Sindaci	16
19.5	Validità con maggioranza assoluta	16
19.6	Partecipazione tramite mezzi di telecomunicazione	16
19.7	Presidenza delle riunioni	17

---

<b>ART. 20</b>	<b>Deliberazioni del Consiglio</b>	
20.1	Maggioranze richieste per la validità delle deliberazioni	pag 17
20.2	Maggioranze qualificate per decisioni rilevanti	17
20.3	Redazione dei verbali del Consiglio	17
20.4	Copie ed estratti dei verbali	17

---

<b>ART. 21</b>	<b>Comitato Esecutivo</b>	
21.1	Composizione del comitato	pag 17
21.2	Attribuzioni non delegabili	18
21.3	Presidenza e nomina del Segretario	18
21.4	Partecipazione del Direttore Generale	18
21.5	Validità delle deliberazioni	18
21.6	Procedura in caso di mancata unanimità	18
21.7	Modalità di convocazione	18
21.8	Verbali delle riunioni	18

---

<b>ART. 22</b>	<b>Compensi agli Amministratori</b>	
22.1	Determinazione del compenso	pag 18
22.2	Rimunerazione per cariche particolari	18

---

<b>ART. 23</b>	<b>Collegio Sindacale</b>	
23.1	Composizione	pag 19
23.2	Requisiti dei Sindaci	19
23.3	Durata in carica	19
23.4	Riunione del Collegio Sindacale	19

---

**ART. 24 Rappresentanza legale e Firma Sociale**

24.1 Rappresentanza legale e firma sociale pag 19

---

**ART. 25 Bilanci Utili e Dividendi**

25.1 Periodo di esercizio sociale pag 20

25.2 Redazione del bilancio 20

25.3 Attribuzione degli utili 20

25.4 Prescrizione dei dividendi 20

25.5 Acconti sui dividendi 20

---

**ART. 26 Scioglimento e liquidazione della società**

26.1 Scioglimento della società e modalità di liquidazione pag 20

---

**ART. 27 Disposizioni Generali – norme applicabili**

27.1 Applicazione della legge pag 20

---



**DENOMINAZIONE- OGGETTO – SEDE – DURATA DELLA SOCIETÀ – CAPITALE  
– OBBLIGAZIONI ED ALTRI TITOLI DI DEBITO**

**ARTICOLO 1**

**1.1** La Società "Acqua Campania S.p.A.", è disciplinata dal presente statuto. La denominazione può essere scritta con qualsiasi carattere o rilievo tipografico, con lettere sia maiuscole sia minuscole.

**ARTICOLO 2**

**2.1** La Società ha per oggetto:

- a. la gestione di acquedotti nelle varie fasi di captazione, potabilizzazione e trattamento, adduzione, trasporto e distribuzione di acqua per uso potabile: le attività di progettazione, realizzazione, direzione e manutenzione delle opere collegate e connesse;
- b. servizio di contabilizzazione dei consumi idropotabili, nonché fatturazione ed esazione del corrispettivo economico;
- c. trattamento e smaltimento di acque reflue;
- d. captazione, adduzione, trasporto, distribuzione e trattamento di acque di qualsiasi tipo ad uso domestico, industriale ed agricolo;
- e. progettazione, direzione, costruzione e gestione di acquedotti, depuratori, fognature, impianti di raccolta, trasporto, trattamento, smaltimento e riciclaggio di rifiuti solidi urbani e/o speciali, trasporto di cose in conto terzi connesso a dette attività, espletamento di attività di bonifica, irrigue ed agricole e di pubblici servizi in genere, inclusa ogni altra attività strumentale connessa e conseguente;
- f. organizzazione di mezzi, servizi e capitali occorrenti per la ricerca scientifica,

lo studio, il coordinamento, la direzione e la progettazione di dette opere ed impianti ed infrastrutture;

g. produzione, trasporto e vendita di energia elettrica.

2.2 La Società può svolgere la sua attività sia in Italia sia all'estero.

2.3 Al fine di svolgere le attività costituenti il suo oggetto sociale la Società può assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni in altre imprese aventi scopi analoghi, complementari affini o connessi al proprio e può compiere qualsiasi operazione industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria compreso il rilascio di fidejussioni e garanzie, comunque connessa, strumentale o complementare al raggiungimento, anche indiretto, degli scopi sociali, fatta eccezione della raccolta del pubblico risparmio e dell'esercizio delle attività disciplinate dalla normativa in materia di intermediazione finanziaria.

### ARTICOLO 3

3.1 La società ha sede in Napoli.

3.2 Possono essere istituiti e soppressi sedi secondarie, filiali, agenzie ed uffici, in Italia ed all'estero.

### ARTICOLO 4

4.1 La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2060 e può essere prorogata ai sensi di legge.

### ARTICOLO 5

5.1 Il capitale sociale sottoscritto e versato è di € 4.950.000,00 (quattromilioninovecentocinquantamilavirgolazerozero) diviso in numero 4.950.000 (quattremilioni-novecentocinquantamila) azioni ordinarie del valore nominale di € 1,00 (unovirgolazerozero) ciascuna.

5.2 Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti di

beni in natura e di crediti.

## ARTICOLO 6

6.1 Le azioni sono nominative ed indivisibili; ogni azione dà diritto ad un voto. In caso di comproprietà, i diritti dei titolari sono esercitati dal rappresentante comune.

6.2 I soci hanno diritto di prelazione sulle azioni che altro socio intende cedere a titolo oneroso. Onde consentire l'esercizio della prelazione, la proposta di vendita deve essere notificata a tutti gli altri soci specificando le modalità ed il corrispettivo della cessione nonché il nominativo dell'acquirente.

6.3 Entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione del venditore, la prelazione dovrà essere esercitata; qualora più soci esercitino la prelazione, l'acquisto avverrà in misura proporzionale alle rispettive partecipazioni azionarie detenute.

6.4 La Società non emette i certificati rappresentativi delle azioni; pertanto la qualità di socio è provata dall'iscrizione nel Libro dei Soci.

6.5 Sui ritardati versamenti sono dovuti gli interessi di mora in misura pari al tasso legale, fermo restando l'applicazione dell'articolo 2344 del codice civile.

## ARTICOLO 7

7.1 La qualità di socio comporta l'adesione incondizionata allo Statuto.

7.2 Il domicilio dei soci, degli altri aventi diritto al voto, degli amministratori e dei sindaci nonché del soggetto incaricato del controllo contabile, per i loro rapporti con la società è quello risultante dai libri sociali o dalle comunicazioni effettuate successivamente dai suddetti soggetti.

## ARTICOLO 8

8.1 La Società può emettere obbligazioni ed altri titoli di debito.

## ASSEMBLEA

### ARTICOLO 9

9.1 Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

9.2 L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio di esercizio a norma dell'articolo 2364 c.c., e precisamente entro il termine massimo di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro il termine massimo di cento ottanta giorni previsti dal medesimo articolo, ultimo comma ultima parte.

9.3 Le Assemblee si tengono presso la sede della società; previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, possono anche tenersi altrove purché in Italia.

9.4 Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, se in esse sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e del Collegio Sindacale. In tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione ed alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

9.5 Nell'ipotesi di cui al comma precedente, deve essere data tempestiva comunicazione delle delibere assunte agli amministratori e sindaci non presenti.

### ARTICOLO 10

10.1 L'Assemblea è convocata dal Consiglio di amministrazione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; l'avviso contiene anche l'indicazione del giorno, dell'ora, e del luogo della seconda convocazione.

10.2 L'avviso di convocazione può essere effettuato mediante telegramma ovvero mediante raccomandata a.r. o telefax o posta elettronica, o comunicato ai soci con qualsiasi altro mezzo comunque idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

## ARTICOLO 11

11.1 Il diritto di intervento in Assemblea è disciplinato dalle norme di legge, dallo statuto e dalle disposizioni contenute nell'avviso di convocazione.

11.2 Possono partecipare all'Assemblea i soggetti aventi diritto di voto che risultino essere iscritti nel Libro dei Soci almeno due giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione. La qualità di socio attestata da tale iscrizione deve essere conservata fino a quando l'assemblea ha avuto luogo.

11.3 I soci possono farsi rappresentare mediante delega scritta in conformità all'art. 2372 del Codice Civile.

11.4 Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento anche stabilendo un diverso ordine di discussione degli argomenti indicati nell'avviso di convocazione, adotta le opportune misure ai fini dell'ordinato andamento del dibattito e delle votazioni ed accerta i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

11.5 Le adunanze assembleari possono tenersi anche in videoconferenza o audio conferenza, a condizioni che:

- possa essere accertata in qualsiasi momento l'identità dei soci intervenuti in proprio o rappresentati per delega e verificata la regolarità delle deleghe rilasciate;
- vengano garantiti il regolare svolgimento delle adunanze e l'esercizio del

diritto di intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, l'esercizio del diritto di voto nonché la regolarità delle operazioni di votazione e la correttezza del processo di verbalizzazione;

- venga consentito agli intervenuti di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
- venga consentito al Presidente dell'adunanza di svolgere le funzioni a lui spettanti e di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

11.6 Ai sensi dell'art 2370, comma 4 c.c., l'intervento all'Assemblea può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, nei limiti di quanto eventualmente disposto dall'avviso di convocazione e con le modalità consentite dal Presidente dell'Assemblea. Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che l'Assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

pag. 11 di 21

## ARTICOLO 12

12.1 L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dell'atto costitutivo, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

## ARTICOLO 13

13.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente, se nominato, o in caso di sua assenza o impedimento dalla persona nominata dall'Assemblea a maggioranza dei presenti.

13.2 Il Presidente è assistito dal Segretario del Consiglio di amministrazione o in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dalla persona, anche non

socio, nominato dall'Assemblea a maggioranza dei presenti. L'assistenza del Segretario non è necessaria se il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

**13.3** Il verbale dell'Assemblea indica la data dell'assemblea, l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno di essi, le modalità ed il risultato delle votazioni con l'identificazione di coloro che relativamente a ciascuna materia all'ordine del giorno hanno espresso voto favorevole o contrario o si sono astenuti.

**13.4** Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

**13.5** Le copie e gli estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, sono accertati conformi con dichiarazione di conformità sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.

#### **ARTICOLO 14**

**14.1** L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è costituita e delibera validamente con la maggioranza di almeno il 51% (cinquantuno per cento) del Capitale Sociale.

**14.2** L'Assemblea Straordinaria, in prima e seconda convocazione, è costituita e delibera validamente con la maggioranza di almeno il 70% (settanta per cento) del Capitale Sociale.

**14.3** L'Assemblea Ordinaria in seconda convocazione è costituita validamente qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti, essa delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci intervenuti sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima convocazione.

**14.4** Non sono di competenza dell'assemblea le deliberazioni aventi ad oggetto le materie di cui al successivo articolo 17.

## SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

### ARTICOLO 15

15.1 La Società è amministrata dal Consiglio di Amministrazione; l'attività di controllo è affidata al Collegio Sindacale, ad eccezione del controllo contabile esercitato da una società di revisione.

### ARTICOLO 16

16.1 Il Consiglio di Amministrazione si compone da un numero dispari di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 7 (sette) membri; il loro numero e la durata in carica sono stabiliti dall'Assemblea dei soci all'atto della nomina.

16.2 Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

16.3 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o due Amministratori si provvederà alla loro sostituzione a norma dell'articolo 2386 del Codice Civile. Gli Amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima Assemblea.

16.4 Qualora vengano a mancare più di due Amministratori cessa l'intero Consiglio e gli Amministratori rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

16.5 L'Assemblea può variare il numero degli amministratori anche nel corso del mandato e sempre entro i limiti di cui al presente articolo; se l'Assemblea lo aumenta, provvede alla nomina dei nuovi amministratori. Il mandato degli amministratori così nominati cessa con quello degli amministratori in carica al momento della loro nomina.

### ARTICOLO 17

17.1 La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, il quale compie le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione necessarie, utili o comunque opportune per il raggiungimento e l'attuazione dell'oggetto sociale.

17.2 È attribuita al Consiglio di Amministrazione la competenza a deliberare sulle proposte aventi ad oggetto:

- la fusione per incorporazione, tra società nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 2505 del codice civile;
- la fusione per incorporazione di Società le cui azioni o quote siano possedute almeno al 90% (novanta per cento), nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 2505 bis del Codice Civile;
- la scissione proporzionale di Società le cui azioni o quote siano interamente possedute, o possedute almeno al 90% (novanta per cento), nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 2506 ter del Codice Civile;
- l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede della Società nell'ambito del territorio nazionale;
- l'istituzione, la modifica e la soppressione di sedi secondarie;
- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di Soci;
- l'emissione di obbligazioni ed altri titoli di debito, ad eccezione dell'emissione di obbligazioni convertibili in azioni della Società.

## ARTICOLO 18

18.1 Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, nomina tra i suoi componenti il Presidente ed, eventualmente, un Vice Presidente. Nomina, di volta in volta, un Segretario, anche non Amministratore.

**18.2** Il Presidente:

- ha la rappresentanza della Società;
- presiede l'Assemblea;
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e ne coordina i lavori;
- provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite agli Amministratori;
- esercita le attribuzioni delegategli dal Consiglio di Amministrazione.

**18.3** Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri ed a un Comitato Esecutivo determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 2381 del codice civile.

**18.4** Il Consiglio di Amministrazione nomina un Amministratore Delegato.

**18.5** Il Consiglio di amministrazione può, altresì, attribuire poteri di rappresentanza, con la relativa facoltà di firma, per la sottoscrizione di atti, di contratti e documenti in genere, anche a dipendenti della Società e a terzi relativi a operazioni oggetto di deliberazione da parte del Consiglio medesimo.

**18.6** Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale.

**18.7** Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale almeno ogni sei mesi sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

## ARTICOLO 19

19.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente quando lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta almeno due Amministratori. La richiesta deve indicare gli argomenti in relazione ai quali è chiesta la convocazione del Consiglio. In caso di assenza o impedimento del Presidente vi provvede il Vice Presidente, se nominato, o, in sua assenza o impedimento, vi provvede l'Amministratore più anziano cui siano state delegate le attribuzioni ai sensi dell'art. 18 dello Statuto o, in caso di sua assenza o impedimento, l'Amministratore più anziano di età.

19.2 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nell'avviso di convocazione che contiene l'elenco delle materie da trattare. La convocazione è inviata, di norma, almeno cinque giorni prima di quello dell'adunanza con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento; nei casi d'urgenza il termine può essere di almeno 24 ore.

19.3 Le adunanze consiliari si tengono presso la sede della Società; possono anche tenersi altrove purché in Italia.

19.4 L'avviso di convocazione è trasmesso negli stessi tempi e con le stesse modalità ai Sindaci.

19.5 La riunione è validamente costituita purché sia presente almeno la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

19.6 La partecipazione alle riunioni del consiglio può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, nei limiti di quanto eventualmente disposto dall'avviso di convocazione e con le modalità consentite da chi preside la riunione. Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che la riunione del consiglio si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione omettendo l'indicazione

del luogo fisico di svolgimento della riunione.

19.7 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente, se nominato; in caso di sua assenza o impedimento, dall'Amministratore più anziano cui siano state delegate le attribuzioni ai sensi dell'art. 18 dello Statuto o, in caso di sua assenza o impedimento, dall'Amministratore presente più anziano di età.

## ARTICOLO 20

20.1 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza ed il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica.

20.2 Le deliberazioni relative agli investimenti, alle spese di particolare rilievo, all'assunzione di dirigenti, all'organigramma aziendale e ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, devono essere adottate con la seguente maggioranza qualificata: il voto favorevole di almeno due consiglieri su tre o di tre su cinque o di cinque su sette, in considerazione del numero degli Amministratori determinato dall'Assemblea o dall'atto costitutivo.

20.3 I verbali delle adunanze consiliari sono redatti dal Segretario del Consiglio di amministrazione e sottoscritti dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario.

20.4 Le copie e gli estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, sono accertati conformi con dichiarazione di conformità sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.

## ARTICOLO 21

21.1 Se istituito, ai sensi dell'articolo 18 del presente Statuto, il Comitato Esecutivo è composto di tre membri e precisamente:

1. il Presidente del Consiglio di Amministrazione;

2. l'Amministratore Delegato;

3. un Consigliere di Amministrazione;

o quattro membri se nominato il Vice Presidente;

i poteri e le funzioni del Comitato Esecutivo sono definiti dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza dell'art. 20 comma 2°.

21.2 Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2420 ter - 2423 - 2443 - 2446 - 2447 - 2501 ter e 2506 bis del codice civile.

21.3 Presidente del Comitato Esecutivo sarà il Presidente del Consiglio di Amministrazione che di volta in volta nominerà, altresì, un Segretario.

21.4 Parteciperà, senza diritto di voto, il Direttore Generale, se nominato.

21.5 Per la validità delle deliberazioni del Comitato Esecutivo occorre la presenza ed il voto favorevole di tutti i suoi quattro membri.

21.6 Nel caso non venga raggiunta la prescritta unanimità, il Presidente investirà della questione il Consiglio di Amministrazione il quale delibererà in argomento con le maggioranze previste dal precedente art. 20 comma 2°.

21.7 Il Comitato è convocato a cura di uno qualsiasi dei suoi membri con le stesse modalità previste per la convocazione del Consiglio di Amministrazione.

21.8 I verbali delle riunioni del Comitato Esecutivo saranno firmati dal Presidente e dal Segretario.

## ARTICOLO 22

22.1 Agli Amministratori spetta, su base annuale e per il periodo di durata della carica, il compenso determinato dall'Assemblea ordinaria all'atto della loro nomina; il compenso così determinato resta valido fino a diversa deliberazione dell'Assemblea. Agli Amministratori spetta, altresì, il rimborso delle spese sostenute in relazione al loro ufficio.

22.2 Agli Amministratori investiti di particolari cariche spetta la remunerazione determinata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

## ARTICOLO 23

23.1 Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci effettivi; devono essere altresì nominati due Sindaci supplenti.

23.2 I Sindaci effettivi e supplenti devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili.

23.3 I Sindaci durano in carica tre esercizi; scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

23.4 Il Collegio sindacale si riunisce almeno ogni 90 giorni. Le riunioni del Collegio sindacale possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione nei limiti di quanto eventualmente disposto dall'avviso di convocazione e con le modalità consentite da chi presiede la riunione. Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che la riunione di collegio sindacale si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

pag. 19 di 21

## RAPPRESENTANZA LEGALE E FIRMA SOCIALE

## ARTICOLO 24

24.1 La rappresentanza legale e la firma sociale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed agli Amministratori cui siano state delegate attribuzioni ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, nei limiti delle stesse, disgiuntamente tra loro.

## BILANCI UTILI E DIVIDENDI

### ARTICOLO 25

25.1 L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

25.2 Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla redazione del bilancio.

25.3 L'utile netto, risultante dal bilancio regolarmente approvato, sarà così attribuito:

- almeno il 5% (cinque per cento) alla riserva legale, finché la stessa raggiunga il limite previsto dalla legge;
- la quota rimanente alle azioni, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

25.4 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono diventati esigibili si prescrivono a favore della Società.

25.5 Il Consiglio di Amministrazione può deliberare il pagamento nel corso dell'esercizio di acconti sul dividendo.

pag. 20 di 21

## SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

### ARTICOLO 26

26.1 Lo scioglimento e la liquidazione della Società sono regolati dalle norme di legge.

## DISPOSIZIONI GENERALI

### ARTICOLO 27

27.1 Tutte le fattispecie non espressamente previste o non diversamente regolate dal presente Statuto sono disciplinate dalle norme di legge.



**MODIFICHE APPORTATE NELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI, IN SEDUTA STRAORDINARIA, DEL:**

23	aprile	1997	art. 13 e 21
6	novembre	2000	art. 5
18	aprile	2001	art. 2
17	aprile	2002	art. 15
27	aprile	2004	ai sensi del D. Lgs. n°6 del 17 gennaio 2003
20	aprile	2005	art. 1
17	aprile	2008	revisione
18	novembre	2014	artt. 9-10-13-15-18-19-21
4	dicembre	2024	artt. 9 [9.4-9.5]-11 [11.6]-16 [16.1]-19 [19.5-19.6]-20 [20.2] -23 [23.4]

---